

Codice A1815A

D.D. 27 settembre 2016, n. 2587

R.D. n. 523/1904 - Pratica n 2575 - Comune di ALAGNA VALSESIA: "Realizzazione di uno scarico nel fiume Sesia della fognatura a servizio del Rifugio Pastore e posa di condotte nella fascia di rispetto del corso d'acqua "

In data 16/08/2016, nostro protocollo n. 35944/A1815A del 22/08/2016, il Comune di Alagna Valsesia, ha presentato istanza per il rilascio di nulla-osta idraulico e concessione demaniale per la realizzazione di uno scarico nel fiume Sesia della fognatura a servizio del Rifugio Pastore e posa di condotte nella fascia di rispetto del corso d'acqua, in comune di Alagna Valsesia.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato fiume Sesia, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma Ing. Marco Barbero e Arch. Fabrizio Scoccini.

Gli interventi in progetto consistono in: a) tubazione DN 315 di scarico nel fiume della fognatura a servizio del Rifugio Pastore, intestata nell'esistente scogliera in sponda destra; b) posa delle condotte fognatura, acquedotto, luce e telefono all'interno della fascia di rispetto del corso d'acqua, in corrispondenza del sentiero esistente; c) demolizione di una porzione di parete rocciosa presente nella fascia di rispetto, per allargamento dell'area di passaggio lungo il sentiero esistente.

Con nota prot. 36657/A1815A del 29/08/2016 sono state richieste integrazioni alla documentazione progettuale.

Il Comune di Alagna Valsesia, con nota n. 2604 del 13/09/2016, protocollo di arrivo n. 38709/A1815A del 14/09/2016, ha trasmesso le integrazioni richieste.

In data 13/09/2016 è stato effettuato sopralluogo a cura di un funzionario del Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione dei lavori in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dal D.Lgs. n. 470/1993;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- visti l'art.13 della L.R. 5/8/2002, n. 20 e l'art.1 della L.R. 18/5/2004, n.12;
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R e s.m.i.;
- visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;

- viste le verifiche idrauliche contenute nella “Relazione geologico idraulica”, datata maggio 2016, a firma Dott. Geol. Massimo Rondanin, che costituisce parte integrante degli elaborati progettuali, da cui si evince come le opere in progetto sono compatibili con il regime idraulico del fiume Sesia, associato ad una portata di piena avente Tempo di Ritorno 200 anni;
- preso atto dell’elaborato “Relazione geologico idraulica - Integrazioni”, datata settembre 2016, a firma Dott. Geol. Massimo Rondanin, che costituisce anch’essa parte integrante degli elaborati progettuali, che evidenzia come gli interventi previsti entro la fascia di rispetto del corso d’acqua, in base alle valutazioni sull’effetto legato all’energia delle acque di piena, non modificano i fenomeni idraulici naturali che hanno luogo nelle aree inondabili da parte della piena con TR 200 anni e garantiscono la sicurezza delle funzioni cui sono destinati;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Alagna Valsesia ad eseguire le opere in oggetto, consistenti in: tubazione DN 315 di scarico nel fiume della fognatura a servizio del Rifugio Pastore, intestata nell’esistente scogliera in sponda destra; posa delle condotte fognatura, acquedotto, luce e telefono all’interno della fascia di rispetto del corso d’acqua; demolizione di una porzione di parete rocciosa esistente nella fascia di rispetto; nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- la tubazione di scarico nel fiume Sesia potrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione demaniale;
- le opere devono essere realizzate come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico del richiedente l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione e i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d’acqua;
- le opere in argomento dovranno essere realizzate entro il 30/09/2017. È fatta salva l’eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- il Comune di Alagna Valsesia dovrà ottenere il parere della Provincia di Vercelli – Settore tutela ambientale, polizia ambientale e faunistico – venatoria, caccia e pesca, in ordine alla compatibilità con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011);
- il Comune di Alagna Valsesia dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli e alla Provincia di Vercelli – Settore tutela ambientale, polizia ambientale e faunistico – venatoria, caccia e pesca, a mezzo posta certificata con preavviso di 15 giorni, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;

- ad avvenuta ultimazione, il Comune di Alagna Valsesia dovrà inviare al Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il Comune di Alagna Valsesia, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24 maggio 2007, dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 N. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e s.m.i., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

Per quanto attiene allo scarico della fognatura nel fiume Sesia, la presente Determinazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, prodromica al provvedimento di concessione demaniale, da rilasciare ai sensi del Regolamento regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg ed al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Ing. Roberto CRIVELLI)